

CONTRATTO DI TRANSAZIONE ex art. 1965 c.c.

§§§

Forma: atto pubblico rogato dal segretario generale.

-

TRA

Il Comune di Savona, Codice fiscale 00175270099 - Partita I.V.A. 00318690096, in persona del Sindaco *pro tempore*, autorizzato giusta deliberazione della Giunta comunale n. in data ../04/2018, con sede in Savona, cap 17100, Corso Italia n. 19, ~~in Piazza Sisto IV~~, ove è domiciliatoa ai fini della presente scrittura;

E

la signora Maria Bianchi, nata a Savona il 20/02/1939, ivi residente in Via Niella 7/4, ove è domiciliata ai fini della presente scrittura

PREMESSO CHE

- Tra le parti è pendente controversia innanzi alla Corte d'Appello di Genova r.g. 671/2011, sezione prima, avente ad oggetto la quantificazione delle indennità di espropriazione e di occupazione dovuta dall'amministrazione comunale di Savona per l'esproprio dei fondi siti in Comune di Savona censiti al catasto terreni foglio 26, già nn. 90, 91, 92, 93 ora nn. 112, 131, 132, 133, 134, 135, 136 di cui la signora Maria Bianchi è comproprietaria per la quota di 5/6. Tale causa pendente consegue alla riassunzione in esito alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, n. 6688/2010, che ha rimesso alla Corte d'Appello il riesame della questione del risarcimento del danno spettante alla signora Bianchi e il provvedimento sulla liquidazione delle spese di procedura.
- Nel frattempo, il signor Francesco Bianchi, comproprietario per la quota di 1/6 dei terreni sopra indicati, ha prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Savona n. 1208/2000, che aveva rigettato le pretese creditorie avanzate dai signori Maria e Francesco Bianchi in relazione ai terreni de quibus.
- Le parti, pur mantenendo ed insistendo nelle rispettive ragioni e pretese, al fine di definire la controversia pendente, ritengono sia di reciproco interesse comporre transattivamente la questione, facendosi reciproche concessioni.
- Le parti contraenti sopra emarginate dichiarano quindi che per effetto

della sottoscrizione della presente transazione il procedimento instaurato ed iscritto al R. G. nr° 671/2011 della Corte d'Appello di Genova, verrà abbandonato secondo il rito stabilito dall'art. 309 c.p.c..

§§§

Tanto premesso, tra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

Le premesse sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'ACCORDO

Le parti concordano di definire in via transattiva la controversia in premessa alle seguenti condizioni:

- Liquidazione da parte del Comune di Savona della somma di euro 74.570 (diconsi settantaquattromilacinquecentosettanta) onnicomprensiva a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché di contributo alle spese legali sostenute
- Restituzione da parte del Comune di Savona del terreno sito in Savona già censito al foglio 26, n. 92, ora censito al numero 112 mediante consegna in contraddittorio alla signora Bianchi.

Art. 3 - REGOLAZIONE DELL'ACCORDO, MODALITA' E TERMINE DI ESECUZIONE.

Le parti convengono di regolare il presente accordo e di tacitare in via definitiva la vertenza secondo i modi e i termini che di seguito vengono concordati:

- a) La signora Maria Bianchi dichiara di essere erede dei signori Felice Bianchi, proprietario dei terreni de quibus, e Pasqualina Nari, moglie del signor Felice Bianchi e si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Savona da qualsiasi pretesa di terzi inerente i terreni in oggetto.
- b) La signora Maria Bianchi riduce la propria domanda di pagamento alla somma di euro 74.570 (diconsi settantaquattromilacinquecentosettanta) onnicomprensiva a integrale saldo dell'indennità di espropriazione e di occupazione dovuta dall'amministrazione comunale di Savona per la procedura espropriativa oggetto della vertenza di cui in premessa. Si precisa che la cifra indicata deve intendersi comprensiva di interessi

moratori e rivalutazione monetaria e quale contributo alle spese legali sostenute.

- c) Il Comune di Savona si riconosce debitore verso la signora Bianchi della predetta somma di euro 74.570 (diconsi settantaquattromilacinquecentosettanta) per le ragioni sopra specificate; in conseguenza assume l'obbligo di liquidare per l'intero entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto la stessa somma mediante bonifico sul conto corrente IBAN n. ~~consegna di assegno circolare bancario intestato~~ alla signora Maria Bianchi;
- d) Il Comune di Savona si riconosce obbligato verso la signora Maria Bianchi alla restituzione del terreno in Savona già censito al foglio 26, mappale 92, ora censito al numero 112 con una consistenza di 165 metri quadrati; in conseguenza assume l'obbligo di definire entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il Comune la restituzione, mediante formale consegna in contraddittorio, alla signora Maria Bianchi. Gli oneri di trascrizione, qualora dovuti, saranno a carico della signora Bianchi.
- e) Le parti contestualmente e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di rinunciare alla causa indicata in premessa, radicata presso la Corte d'Appello di Genova, di accettare la definizione della stessa secondo la ritualità di cui all'art. 309 c.p.c., quindi di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra con attestazione che tutte le spese e compensi legali sono integralmente compensate tra le parti.

Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra ogni rapporto esistente tra le parti, nascente dai titoli e ragioni della menzionata questione controversa, è da intendersi definito nulla avendo i contraenti più a pretendere l'uno dall'altro.

Art. 4 – RAGIONEVOLEZZA DELLE RECIPROCHE CONCESSIONI

Le parti contraenti dichiarano di ritenere ragionevoli le reciproche concessioni e che, conseguentemente, le singole pretese non presentano i caratteri della temerarietà *ex art. 1971 c. c.*;

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si concedono autorizzazione reciproca a fornire i propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed

integrazioni ad eventuali terzi per gli adempimenti riguardanti la presente scrittura e comunque alla stessa ricollegati e connessi.

Art. 6 - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Signora Maria Bianchi, con integrale rivalsa del Comune di Savona nei confronti della Signora Bianchi in caso di liquidazione, a proprio carico, della relativa tassa di registrazione da parte dell' Agenzia delle Entrate.

Qualora necessario, le spese di trascrizione e/o iscrizione del presente atto nei registri immobiliari saranno a carico della Signora Maria Bianchi.

§§§

Le parti , dopo avere letto il presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

Savona, li

§§§

Comune di Savona in persona del Sindaco

MARIA BIANCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 L.F.

Avv. Corrado Mauceri

Avv. Michele Parodi

avv. Enrico Toso